

PROCEDURA SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023 racchiude, in un unico testo normativo, l'intera disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La Fis S.p.a. si è già attivata per allineare la propria procedura alle prescrizioni del nuovo decreto e recepire le indicazioni fornite dalle Linee guida Anac n. 311 del 12/07/2023.

La presente procedura sulla segnalazione delle condotte illecite ha i seguenti obiettivi:

- fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.
- dare attuazione alla vigente normativa in materia di whistleblowing.

Riferimenti normativi

- *Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;*
- *Decreto Legislativo 24/2023 di attuazione della Direttiva UE 1937/2019 (qui di seguito, per brevità, semplicemente "Decreto");*
- *Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";*
- *Regolamento Europeo 2019/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) e D.Lgs 196/03.*

Glossario

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui all'art. 2, comma 1 lett. a), nn. 1,2,3,4,5 e 6 del Decreto;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Gestore del canale di segnalazione interna:** O.D.V. Fis S.p.a.
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Segnalato:** qualsiasi soggetto a cui sono riferiti o riferibili i fatti oggetto di una segnalazione;
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- **Persona coinvolta o segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto;
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Riscontro:** comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

COSA SI PUO' SEGNALARE:

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non vengono gestite segnalazioni che abbiano ad oggetto violazioni diverse da quelle sopra descritte e relative a: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

CHI PUO' FARE UNA SEGNALAZIONE

Possono presentare una segnalazione, nell'interesse dell'integrità della FIS S.p.a., i seguenti soggetti in ordine a violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- i dipendenti della FIS S.p.a.;
- i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti esterni che prestano la propria attività presso la FIS S.p.a.;
- i collaboratori, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che eventualmente prestano la propria attività presso la FIS S.p.a.;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono beni e servizi in favore della FIS S.p.a.;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la FIS S.p.a., anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti sopra identificate si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico sopra indicato non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con la Fis S.p.a., se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l'utilizzo di:

- Interno (nell'ambito del contesto lavorativo).
- Esterno (Anac).
- Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Le segnalazioni possono essere inviate nelle seguenti modalità:

- in busta chiusa con la dicitura "Alla C.A. dell'Organismo di Vigilanza di FIS S.p.a. – RISERVATO – CONFIDENZIALE" all'indirizzo della Società (FIS S.p.a. in Grumello del Monte (BG), Piazza Invalidi sul lavoro n°28;
- via mail alla casella di posta elettronica whistleblowing.fis@fisimpianti.eu, accessibile esclusivamente dall'OdV della Società, volta a raccogliere le segnalazioni dei whistleblower; rimane comunque la possibilità di utilizzare per tali segnalazioni l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza di FIS S.p.a.: odvigilanza@fisimpianti.eu

LA SEGNALAZIONE ANONIMA

La segnalazione anonima, ossia priva di elementi che consentano di identificare il suo autore, sarà trattata alla stregua di una segnalazione interna ordinaria e parimenti gestita secondo quanto previsto dalla presente procedura. In considerazione delle misure implementate a tutela del segnalante, la Società incoraggia tuttavia l'inserimento dei dati del segnalante medesimo al fine di agevolare le indagini.

MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

A seguito del ricevimento della segnalazione, saranno eseguiti anche i seguenti adempimenti previsti dalla normativa:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché al contenuto della segnalazione e relativa documentazione

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il segnalante può effettuare una segnalazione all'esterna all'ANAC quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale esterno sarà attivato da Anac e dovrà garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione; del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

A tali canali di segnalazione si aggiunge la possibilità di presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

TUTELA DEL SEGNALANTE

Per tutelare il segnalante – e incentivare le segnalazioni - è previsto che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Presupposti per la protezione:

- le tutele sono concesse quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa;
- è stata rispettata la disciplina/procedura di utilizzo dei diversi canali.

Le misure di protezione nei confronti del segnalante non si applicano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, anche sanzione disciplinare.

MISURE DI PROTEZIONE

È previsto il divieto di atti ritorsivi, tra cui: il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari.

Il segnalante può comunicare all'Anac le ritorsioni che ritiene di aver subito:

- se commesse nel contesto di un soggetto pubblico, Anac informa il Dipartimento della funzione pubblica e gli eventuali organismi di garanzia o disciplina;
- se commesse nel contesto privato, ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli atti di ritorsione assunti in violazione della predetta normativa sono nulli.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi o di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi, si stabilisce la presunzione che siano stati posti in essere a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

L'onere di provare che tali atti siano motivati da ragioni estranee è a carico di chi li ha realizzati.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il segnalante non è punibile se rivela o diffonde informazioni su violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione /diffusione fosse necessaria per svelare la violazione.

Le stesse misure si applicano anche ad altri soggetti: i facilitatori (chi assiste il segnalante nella segnalazione), i colleghi e i parenti del segnalante e i soggetti giuridici collegati al segnalante.

Durante l'istruttoria, la persona coinvolta dalla segnalazione (il segnalato), interna o esterna, può essere sentita o, su sua richiesta, è sentita, anche mediante osservazioni e documenti scritti.

1. Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Informativa privacy al seguente link:

<https://www.fisimpianti.eu/informativa-privacy-whistleblowers.pdf>

Credaro, lì 13 Dicembre 2023